

## GESTIONE DELLE SUPPLENZE SU ORGANICO ORDINARIO E ORGANICO “COVID”

Aggiornamento alla Nota MI n. 26841 del 5 settembre 2020

### Normativa di riferimento

- Legge 3 maggio 1999, n. 124;
- D.M. 13 giugno 2007, n. 131;
- O.M. 10 luglio 2020, n. 60;
- O.M. 5 agosto 2020, n. 83;
- Nota MI n. 26841 del 5 settembre 2010;
- D.L. 8 settembre 2020, n. 111.

### Glossario

GAE: le graduatorie permanenti (art. 401 TU) trasformate in Graduatorie a Esaurimento ai sensi dell'articolo 1 comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

GPS: graduatorie provinciali per le supplenze;

MAD: Messa a disposizione.

### Le tipologie di supplenze

- 1) **Supplenze annuali**: per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (termine 31 agosto).
- 2) **Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche**: per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (termine 30 giugno).
- 3) **Supplenze temporanee**: per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

### Il procedimento di attribuzione

L'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/21 avviene sulla base dell'OM 60/2020; **le graduatorie di istituto** vigenti per il triennio precedente (2017/18 - 2018/19 - 2019/2020) non sono più utilizzabili, **ad eccezione di quelle della prima fascia**.

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 399 del TU i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2020/21 NON possono chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica, né ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso se non dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità (fatte salve le eccezioni previste dal medesimo articolo).*

Il destinatario della supplenza è **individuato**:

- dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS;
- **dal dirigente scolastico** nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto; in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e delle graduatorie delle istituzioni viciniori, il dirigente

ricorre alle MAD; le MAD possono essere presentate solo da aspiranti NON inclusi in nessuna graduatoria.

**Il contratto è sempre stipulato dal dirigente scolastico.**

### Verifiche dei titoli

Il dirigente della scuola presso la quale il supplente stipula il primo contratto nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli.

Il dirigente scolastico comunica l'esito della verifica all'ufficio competente che li convalida e ne dà comunicazione all'interessato.

In caso di esito negativo il dirigente scolastico comunica all'ufficio la circostanza, ai fini delle esclusioni (per mancanza del titolo di accesso e in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità).

### Modalità di convocazione e individuazione degli aspiranti per conferimento delle supplenze brevi e temporanee

Il dirigente scolastico conferisce supplenze brevi e saltuarie per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e solo dopo aver provveduto alla sostituzione mediante ricorso a docenti già in servizio presso l'istituzione scolastica.

Utilizzando la procedura informatica, le istituzioni scolastiche procedono

- alla convocazione dei soli aspiranti in graduatoria parzialmente occupati o totalmente inoccupati;
- acquisiscono la disponibilità ad accettare la proposta di contratto;
  - o **NB** la proposta deve essere trasmessa con un preavviso di **almeno 24 ore** nel caso di supplenze pari o superiori a 30 giorni.
- Per le informazioni da riportare nella comunicazione relativa alla proposta di assunzione si rimanda a quanto previsto dettagliatamente nell'art. 13, comma 4 dell'OM 5 agosto 2020, n. 83.
- Se la graduatoria di istituto è esaurita si utilizzano le graduatorie delle scuole vicine;
- Nel caso in cui l'orario di insegnamento sia strutturato su più scuole, ciascuna istituzione scolastica procede alla sostituzione **per le ore di rispettiva competenza**;
- Non si procede a nomina del supplente per i posti di potenziamento ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente titolare;
- Per le sostituzioni dei docenti assenti fino a dieci giorni il dirigente scolastico può utilizzare personale dell'organico dell'autonomia;
- Gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posto orario sono attribuiti dal DS nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai docenti dell'organico o dell'autonomia, come ore aggiuntive all'orario d'obbligo fin ad un massimo di 24 ore.
  - o **NB i posti in "organico Covid", anche se pari o inferiori alle sei ore, devono essere attribuiti a docenti individuati dalle graduatorie di istituto (anche per eventuale completamento di cattedra per docenti individuati sulle medesime graduatorie di istituto).**

### Gestione della supplenza

- In caso di assenza del titolare **in un'unica soluzione** per almeno **sette giorni prima** di un periodo di sospensione delle lezioni e **fino ad una data non inferiore a sette giorni**

**successivi** alla ripresa delle lezioni (CCNL 29/11/2007 all'art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2) il contratto con il supplente **copre tutta la durata dell'assenza**. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare;

- Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare, ne consegua un altro **intervallato** da un periodo di sospensione delle lezioni, **il supplente già in servizio è confermato e il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni** (articolo 13, comma 12 dell'OM 60 del 10 luglio 2020).
- Al supplente cui è conferita una supplenza a orario non intero, in caso di assenza di posti interi, spetta il completamento nei limiti dell'orario obbligatorio.
- Il completamento è possibile anche mediante frazionamento orario della disponibilità fatta salva l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, con i limiti definiti dal comma 21 dell'articolo 13 dell'OM 60/2020.

### Sostituzione del personale dell'“organico Covid”

- Il personale assunto sulla base del DL n. 34 del 19 maggio 2020 art. 231-bis, comma 2 (“organico Covid”), **può essere sostituito fin dal primo giorno di assenza**, ove non sia possibile ricorrere a personale già in servizio presso l'istituzione scolastica (OM del 5 agosto 2020 n. 83, all'art. 3 comma 5); per la copertura delle sostituzioni, viene destinata una quota pari al 10% delle risorse di cui all'art. 235 del DL n. 34 del 19 maggio 2020.
- **I contratti stipulati con il personale rientrante nell'“organico Covid”** sono risolti, **in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza**, per la durata della sospensione; in caso di ripresa delle attività didattiche in presenza, si procede alla conferma del supplente precedentemente assunto e il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettiva ripresa delle lezioni in presenza;

### Sostituzione di docenti assenti per quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

L'articolo 5 comma 2 del DL 111 dell'8 settembre 2020 (assenza durante la quarantena del figlio minore di 14 anni) prevede che il personale della scuola, la cui prestazione non può essere svolta in modalità agile, possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, e il dirigente nomina ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 5 del DL 111.

Il beneficio è previsto fino al 31 dicembre 2020.